

Oltre alle provvidenze la legge 344 prevede contratti di formazione senza limiti d'età

IL SOLE 24 ORE 109/10/1991

# Ai profughi italiani un posto agevolato

**I**l 15 novembre è entrata in vigore la legge 15 ottobre 1991, n. 344, pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» del 31 ottobre, che prevede, a favore dei profughi italiani, oltre a provvidenze di varia natura (indennità economiche, facilitazioni in materia di alloggi, finanziamenti agevolati, borse di studio e così via) anche la possibilità di essere assunti con contratto di formazione e lavoro di cui alla legge 863/1984 con particolari agevolazioni. Infatti i contratti possono essere stipulati anche per 36 mesi e non si tiene conto dei limiti di età, per cui potranno essere assunti lavoratori anche di età superiore ai 29 oppure 32 anni pre-

visti quale limite massimo dalle disposizioni vigenti.

I lavoratori interessati sono i cittadini italiani e i loro familiari a carico (anche se di cittadinanza non italiana) in possesso della qualifica di profugo rilasciata dal prefetto della provincia di residenza, i quali — secondo la legge 763/1981 che detta la normativa generale in materia — provengono:

- dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia;
- dai territori sui quali è cessata la sovranità dello Stato italiano;
- dai territori esteri in seguito agli eventi bellici;

• da territori esteri in seguito a situazioni di carattere generale che hanno determinato lo stato di necessità al rimpatrio;

• coloro che siano figli di profughi e si trovino nelle condizioni indicate dalla citata legge 763/1981.

I datori di lavoro che potranno costituire i rapporti di formazione e lavoro sono le imprese e i loro consorzi, i datori di lavoro iscritti in albi professionali e gli enti pubblici economici. Beneficeranno, per la durata dei contratti stessi e, quindi, eventualmente anche per tutti i 36 mesi previsti dalla legge 334/1991, di notevoli agevolazioni contributive

essendo tenuti solamente al versamento del contributo fisso settimanale previsto per gli apprendisti ferma, comunque, la contribuzione a carico del lavoratore stabilita per la generalità dei dipendenti.

Inoltre, la nuova legge conferma le disposizioni secondo cui i profughi possono fruire anche della assunzione obbligatoria nelle percentuali previste dalla normativa generale in materia di collocamento dei lavoratori appartenenti alle categorie protette da parte di aziende che occupano più di 50 dipendenti.

Fabio Lulli